



CORRISPETTIVI TELEMATICI INVIATI IN RITARDO: GUIDA ALLE SANZIONI

Pubblicato il 5 Aprile 2025 di Sabatino Pizzano



L'invio tardivo dei **corrispettivi telematici** rappresenta una delle irregolarità più frequenti nella gestione fiscale quotidiana degli esercenti. Che si tratti di un nuovo registratore di cassa configurato erroneamente o di un forfetario che ha emesso scontrini con IVA anziché operazioni fuori campo, le conseguenze sanzionatorie possono essere significative. Dal 1° settembre 2024 la disciplina ha subito importanti modifiche con l'entrata in vigore di un nuovo regime sanzionatorio più favorevole al contribuente, ma comunque tutt'altro che trascurabile.

Casistiche comuni di errore nella gestione dei corrispettivi

Gli errori nell'invio dei corrispettivi telematici si verificano tipicamente in due scenari ricorrenti. Nel primo caso, il contribuente attiva un nuovo registratore telematico e, per inesperienza o configurazione errata, registra operazioni con aliquota IVA al 10% anziché in ventilazione. Nel secondo caso, un contribuente in regime forfetario emette erroneamente scontrini con IVA, quando invece dovrebbe emettere documenti per operazioni fuori campo IVA.

In entrambe le situazioni, il contribuente si accorge dell'errore spesso tardivamente, quando la trasmissione dei dati ha già superato i termini previsti, incorrendo così nelle sanzioni previste dalla normativa.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina sanzionatoria per le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi trova il suo fondamento nell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/1997. Questo articolo regola le sanzioni applicabili in caso di infedeltà, incompletezza, omissione o tardività nella trasmissione dei dati.

Dal 1° settembre 2024 è entrato in vigore un regime sanzionatorio in parte rivisto, che ha ridotto l'entità delle sanzioni applicabili rispetto al periodo precedente. Questa modifica rappresenta un alleggerimento per i contribuenti, ma non elimina l'onere delle sanzioni in caso di violazioni.

Sanzioni per violazioni fino al 31 agosto 2024

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari al **90% dell'imposta** relativa all'importo non correttamente trasmesso, con un minimo di **500 euro** per ciascuna operazione.

Questa percentuale significativa e la soglia minima elevata rendevano particolarmente gravoso l'onere sanzionatorio, soprattutto per i piccoli esercenti che si trovavano a dover affrontare sanzioni sproporzionate rispetto al valore delle operazioni non correttamente trasmesse.

Sanzioni per violazioni dal 1° settembre 2024

A partire dal 1° settembre 2024, il legislatore ha previsto una riduzione della sanzione al **70% dell'imposta** relativa all'importo non correttamente trasmesso, con un minimo ridotto a **300 euro** per ciascuna operazione.

Questa modifica rappresenta un alleggerimento significativo, ma mantiene comunque un livello sanzionatorio dissuasivo per garantire la corretta applicazione della normativa sui corrispettivi telematici.

Unicità della sanzione e casi particolari

Un aspetto importante da considerare è che se la violazione riguarda sia la memorizzazione che la trasmissione della stessa operazione, la sanzione è unica. Questa precisazione evita il cumulo sanzionatorio per lo stesso fatto materiale.

Nei casi in cui l'omessa o tardiva trasmissione, o la trasmissione incompleta o infedele, non ha avuto riflessi sulla liquidazione dell'IVA, si applica una sanzione in misura fissa di **100 euro per trasmissione** (non per operazione).

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è stato inoltre introdotto un limite massimo di **1.000 euro per trimestre**, che rappresenta un tetto importante soprattutto per chi effettua numerose operazioni giornaliere.

Malfunzionamenti e registro d'emergenza

Per il malfunzionamento dei registratori telematici e per il mancato intervento di riparazione, la normativa prevede un regime particolare. Se i corrispettivi sono stati comunque registrati nel registro d'emergenza, la sanzione per omessa verifica periodica rimane compresa tra **250 e 2.000 euro**.

Questa disciplina riconosce la possibilità di situazioni tecniche impreviste, garantendo una via d'uscita al contribuente che, pur trovandosi nell'impossibilità tecnica di utilizzare il registratore telematico, adempie all'obbligo di registrazione tramite il registro d'emergenza.

Sintesi delle sanzioni applicabili

Tipologia di violazione	Fino al 31.8.2024	Dal 1.9.2024	Riferimento normativo
Omessa, errata, irregolare memorizzazione/trasmissione	90% per operazione Minimo € 500	70% per operazione Minimo € 300	Art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 471/1997
Mancato funzionamento del registratore	90% per operazione Minimo € 500	70% per operazione Minimo € 300	Art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 471/1997
Violazione senza effetto sulla liquidazione IVA	€ 100 per trasmissione	€ 100 per trasmissione Max € 1.000 per trimestre	Art. 11, c. 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997
Mancata verifica/riparazione con uso registro emergenza	Da € 250 a € 2.000	Da € 250 a € 2.000	Art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 471/1997

Esempi pratici di calcolo delle sanzioni

Per comprendere meglio l'impatto pratico delle sanzioni, analizziamo alcuni esempi concreti:

Esempio 1: Negozio di abbigliamento

Un negozio ha emesso 5 scontrini con aliquota errata per un totale di 1.000 euro di IVA non correttamente trasmessa. Se la violazione è avvenuta a luglio 2024, la sanzione sarà pari a 900 euro (90% di 1.000) o 500 euro minimo per ogni operazione, quindi 2.500 euro. Se invece la violazione fosse avvenuta a ottobre 2024, la sanzione sarebbe di 700 euro (70% di 1.000) o 300 euro minimo per operazione, quindi 1.500 euro.

Esempio 2: Bar con trasmissione tardiva

Un bar trasmette tardivamente i corrispettivi di un intero giorno, con 50 operazioni per un totale di 200 euro di IVA. Se la violazione è avvenuta dopo il 1° settembre 2024 e non ha avuto effetti sulla liquidazione IVA, la sanzione sarà di 100 euro (sanzione fissa per trasmissione) e non 15.000 euro (300 euro x 50 operazioni).

Esempio 3: Forfettario con scontrini errati

Un forfettario ha emesso per errore 10 scontrini con IVA per un totale di 2.000 euro. Poiché il regime forfettario non prevede addebito di IVA, la trasmissione è totalmente errata. Se accade dopo il 1° settembre 2024, la sanzione minima sarà di 300 euro per ciascuno dei 10 scontrini, per un totale di 3.000 euro.

Ravvedimento operoso: una via d'uscita

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, rappresenta uno strumento fondamentale per regolarizzare le violazioni in materia di corrispettivi telematici. La normativa prevede diverse tipologie di ravvedimento, ciascuna con specifiche riduzioni delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Tipologie di ravvedimento e riduzioni applicabili

Il sistema del ravvedimento si articola in diverse categorie temporali, ciascuna con una specifica percentuale di riduzione:

- **Ravvedimento sprint** (entro 15 giorni): la sanzione è ridotta a **1/15 per ogni giorno di ritardo**. Ad esempio, se il ravvedimento avviene al 5° giorno, la sanzione sarà pari a 5/15 del minimo.
- **Ravvedimento breve** (dal 15° al 30° giorno): la sanzione è ridotta a **1/10 del minimo**. Per una violazione con sanzione minima di 300 euro, il contribuente pagherà 30 euro.
- **Ravvedimento medio** (dal 31° al 90° giorno): la sanzione è ridotta a **1/9 del minimo**. Nell'esempio precedente, il contribuente pagherà 33,33 euro.
- **Ravvedimento lungo** (dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione): la sanzione è ridotta a **1/8 del minimo** (37,50 euro nell'esempio).
- **Ravvedimento biennale** (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo): la sanzione è ridotta a **1/7 del minimo** (42,86 euro nell'esempio).
- **Ravvedimento ultrabiennale** (oltre il termine precedente): la sanzione è ridotta a **1/6 del minimo** (50 euro nell'esempio).
- **Ravvedimento dopo la constatazione** (dopo il processo verbale di constatazione): la sanzione è ridotta a **1/5 del minimo** (60 euro nell'esempio), purché non siano stati notificati atti di liquidazione o accertamento.

Procedura pratica per il ravvedimento

Per effettuare correttamente il ravvedimento operoso in caso di violazioni sui corrispettivi telematici, il contribuente deve:

- **Effettuare la trasmissione corretta** dei dati precedentemente omessi o inviati in modo errato.
- **Calcolare la sanzione ridotta** in base alla tipologia di ravvedimento applicabile.
- **Versare la sanzione ridotta** utilizzando il modello F24 con il codice tributo **8911** ("Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie").
- **Versare gli interessi legali** (se dovuti, in caso di omesso versamento dell'IVA) calcolati al tasso vigente (attualmente al 2% per il 2025) con il codice tributo **1991**.
- **Versare l'eventuale IVA non pagata** con il codice tributo relativo al periodo di riferimento (es. 6031 per il primo trimestre).
- **Conservare la documentazione** del ravvedimento (copia del modello F24 e dei calcoli effettuati).

Esempio concreto di calcolo del ravvedimento

Scenario: Un commerciante ha trasmesso erroneamente 3 corrispettivi a ottobre 2024, con un'imposta complessiva di 200 euro. Si accorge dell'errore a dicembre 2024 e decide di procedere con il ravvedimento.

Calcolo:

- Sanzione ordinaria: 70% di 200 euro = 140 euro (per ogni corrispettivo).
- Poiché 140 euro è inferiore al minimo, si applica la sanzione minima di 300 euro per ciascun corrispettivo.
- Totale delle sanzioni: 300 euro $\times$ 3 = 900 euro.
- Applicando il ravvedimento medio (entro 90 giorni): 900 euro $\times$ 1/9 = 100 euro.

Versamenti da effettuare:

- F24 con codice tributo 8911: 100 euro (sanzione ridotta).
- Eventuale F24 per l'IVA non versata con il relativo codice tributo.
- Eventuale F24 con codice tributo 1991 per gli interessi legali.

Considerazioni strategiche

La **tempestività** nel ravvedimento è fondamentale: prima si regolarizza la posizione, minore sarà l'importo della sanzione da versare. Ad esempio, regolarizzare entro 15 giorni permette di beneficiare del ravvedimento sprint, con una riduzione significativa della sanzione.

È importante considerare che il ravvedimento operoso è **precluso** se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche, o se sono già stati notificati atti di liquidazione o accertamento.

Per i contribuenti che effettuano numerose operazioni giornaliere, il ravvedimento può rappresentare un **notevole risparmio**, considerando che dal 1° settembre 2024 è stato introdotto un limite massimo di 1.000 euro per trimestre per le sanzioni senza effetto sulla liquidazione dell'IVA.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA